

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati:

Dott. ALESSANDRA BOTTAN PRESIDENTE

Dott. GIANFRANCO PELLIZZONI GIUDICE rel.

Dott. FRANCESCO VENIER GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 941/96 R.A.C.C. promossa
con atto di citazione notificato il 9.04.96, cron. n. 5989, Uff. Giud.
Tammaro Tramontano UNEP del Tribunale di Udine

da

A, con il proc. e dom. Avv.to per mandato a margine dell'atto di
citazione

ATTORE -

contro

B, con il proc. e dom. Avv.to per mandato a margine della
comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA-

Causa iscritta a ruolo il 16.04.1996.

OGGETTO: azione di collazione.

CONCLUSIONI

Per l'attore: come da allegato

Per la convenuta : come da allegato.

Fatto e diritto

Con sentenza parziale di data 17.01.2006 n. 78/06 di questo Tribunale veniva accolta l'azione di collazione promossa da A nei confronti della coerede B e conseguentemente accertato l'obbligo della convenuta di conferire nell'asse ereditario caduto in successione della defunta madre i beni immobili a lei intestati, quali oggetto di donazione indiretta e meglio descritti in atti, con rimessione della causa in istruttoria per l'accertamento (ai fini dell'imputazione) del valore effettivo degli immobili al tempo dell'apertura della successione.

Non vi sono dubbi , come già affermato nella citata sentenza parziale, ma che appare opportuno ribadire, che la collazione (per imputazione) appare pienamente ammissibile nel caso in esame, in quanto all'atto dell'apertura della successione l'asse ereditario comprendeva numerosi beni e vi era quindi un relictum.

E' noto infatti che : “ Presupposto della **collazione** d'immobili di cui agli artt. 746 e 747 cod civ è che a formare l'asse ereditario, accanto al donatum, vi sia anche un **relictum**. Pertanto, quando l'asse ereditario è costituito dal solo donatum non vi è luogo a **collazione**, ma a riduzione della donazione a norma dell'art 555 cod civ.(cfr. Cass. 17.11.1979, n. 5982) e che: “ L'Obbligo di collazione e l'Azione di riduzione concorrono entrambi al risultato di aumentare la massa ereditaria, rendendo inefficaci taluni Atti di liberalità compiuti in vita dal defunto, ma la differenza tra i due istituti sta in ciò che, mentre la

collazione sacrifica solo i donatari che siano anche coeredi discendenti, senza proteggere il legittimario come tale, invece l'Azione di riduzione tende a reintegrare la quota di legittima anche con sacrificio del donatario non erede e non discendente. E poiché la collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria, essa può essere compiuta - quando manchi il relictum per avere il defunto donato o legato tutti i suoi beni - solo dopo che sia stata esperita l'Azione di riduzione; ma, all'inverso, quando alla morte del de cuius già esista un relictum da dividere, ben può essere domandato l'adempimento dell'Obbligo di collazione senza previo esperimento dell'Azione di riduzione cfr. Cass. 27.04.2001, n. 6116).

E' infatti pacifico che le due azioni di collazione e di riduzione sono diverse negli effetti, oltre che per altri presupposti , che qui non rilevano, in quanto la prima mira a reintegrare la quota dei coeredi assicurando equilibrio e parità di trattamento, mentre la seconda mira a tutelare la eventuale violazione della quota di riserva, con la conseguenza che l'eccedenza della donazione ai fini della riduzione si traduce in lesione della riserva, mentre tale aspetto non si verifica nella collazione (v. Cass. 9.03.1979, n. 1481, secondo cui: "L'eccedenza della donazione ai fini della riduzione consiste nel fatto che la misura della donazione comprende parte dei beni che sono necessari a completare la misura della quota di riserva, mentre l'eccedenza della donazione ai fini della collazione sta solo a indicare che il donatario ha ricevuto più di quanto a lui spetta nel concorso con gli altri dividendi, come lui discendenti del de cuius: i due concetti pertanto non coincidono e, conseguentemente l'eccedenza

ai fini della collazione non significa anche eccedenza come lesione della quota di riserva).

Il valore degli immobili oggetto di collazione per imputazione, va calcolato al tempo dell'apertura della successione, non rilevando le variazioni di valore intervenute in epoca successiva (v. Cass. 1.02.1995, n. 1159, secondo cui: “ In tema di divisione ereditaria e nel caso di collazione di immobile per imputazione l'equivalente pecuniario del valore del bene deve essere determinato con riferimento alla sua consistenza al tempo dell'apertura della successione (art. 747 cod. civ.), a prescindere da ogni mutamento dipendente dalla diminuzione del potere di acquisto della moneta o da altro evento intervenuto in epoca successiva e anche Cass. 30.07.2004, secondo cui: “ In tema di divisione ereditaria, nel caso di collazione di immobile per imputazione, l'equivalente pecuniario del valore del bene deve essere determinato con riferimento alla sua consistenza al tempo dell'apertura della successione e non anche a quello della divisione ex art. 747 cod.civ.”).

La disposta ctu ha permesso di accertare che all'atto dell'apertura della successione l'asse ereditario (desumibile dalla dichiarazione di successione) era formato da azioni, denaro e gioielli per un complessivo valore di £ 562.789.289, da cui andavano dedotte le passività per £ 11.865.375, per un valore di £ 550.923.923, mentre con la collazione per imputazione del valore anche degli immobili oggetto di donazione indiretta, il valore dell'asse ereditario lievitava a £ 822.923.923 (pari a € 425.004,74).

Non vi sono pertanto dubbi che la quota spettante ai due coeredi nella misura di un mezzo ciascuno, fosse pari a £ 411.461.962, con una differenza a sfavore dell'attore di £ 136.000.000, pari a € 70.238,13 (v. ctu pagg. 7 – 9).

Ne consegue che la convenuta deve conferire per imputazione tale importo nell'asse ereditario, restituendo la relativa somma all'attore, prelevandola dai beni a lei assegnati in sede di divisione dell'asse ereditario.

Uno dei modi di eseguire la collazione di un immobile è infatti quello dell'imputazione ex art. 746 cod. civ., dato che il coerede donatario può ritenere il bene donato, non avendo necessità di alcuna dispensa dalla collazione per tale facoltà, con conseguente suo diritto di restituire alla controparte in denaro il valore degli immobili collazionati (v. Cass. 6.03.1980, n. 1521 e Cass. 4.08.1982, n. 4381, secondo cui: Il donante ha il solo potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcun modo vincolare la sua scelta, qualora egli sia tenuto alla collazione, di conferire in natura il bene (immobile) ricevuto ovvero di attuare la collazione per imputazione).

Inoltre su le somme così determinate sono dovuti gli interessi legali dalla data di apertura della successione e fino al saldo ai sensi dell'art. 745 cod. civ.(v. sul punto Cass, 23.10.2008, n. 25646, secondo cui: “ Nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il convivente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo convivente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene

donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento). Il pagamento delle spese, di entrambe le fasi del giudizio, comprese quelle di ctu, liquidate come in atti, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta:

- Disposta la collazione per imputazione dei beni immobili, oggetto di donazione indiretta, conferiti nell'asse ereditario, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 70.238,13 oltre agli interessi legali dalla data dell'apertura della successione e fino al saldo;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 22.139,00, di cui € 1.100,00 per spese, € 7.039,00 per diritti e €. 14.000,00 per onorari, oltre alle spese generali, cna e iva se dovuta e alle spese di ctu, liquidate come in atti.

Udine, lì 1.03.2010.

Il Presidente

A. Bottan

Il Relatore

G. Pellizzoni

Il Cancelliere

Depositato in Cancelleria il

DISPOSITIVO DI SENTENZA

P.Q.M.

Il Tribunale fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta:

- Disposta la collazione per imputazione dei beni immobili, oggetto di donazione indiretta, conferiti nell'asse ereditario, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 70.238,13 oltre agli interessi legali dalla data dell'apertura della successione e fino al saldo;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 22.139,00, di cui € 1.100,00 per spese, € 7.039,00 per diritti e €. 14.000,00 per onorari, oltre alle spese generali, cna e iva se dovuta e alle spese di ctu, liquidate come in atti.

Udine, lì 1.03.2010.

Il Presidente

A. Bottan

Il Relatore

G. Pellizzoni

Il Cancelliere

Depositato in Cancelleria il

